

UNIONE DEI COMUNI PENTRI

Provincia di ISERNIA

VERBALE DEL 23/06/2022

Parere dell'organo di revisione

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024 E VERIFICA ECCEDENZE DI PERSONALE

L'Organo di Revisione dell'Unione di Comuni pentri, vista la documentazione trasmessa a mezzo pec ;

Visti: l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Rilevato che i Responsabili dell'Ente hanno attestato che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Vista la normativa vigente in materia di assunzioni che ,per le Unioni di Comuni, prevede che le unioni di comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che sono soggette al patto di stabilità interno a decorrere dall'anno 2014 sono esclusivamente quelle costituite

per l'esercizio di tutte le funzioni e di tutti i servizi pubblici spettanti ai comuni dell'Unione, a termini dell'art. 16 del D.L.1 3 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e non sono ,quindi, soggette tutte le altre unioni costituite per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali disciplinate dall'art. 32 del D.Lgs.267/2000 (lett.A2,circulareragioneriageneraledello Stato,18febbraio2014,n.6)

Preso atto che l'Ente: - ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

- questo Ente non ha né ha mai avuto personale a tempo indeterminato alle proprie dipendenze e si avvale di quello dei comuni aderenti, con tipologie contrattuali a tempo determinato e part time.
- questo ente non può programmare alcuna assunzione a tempo indeterminato per il triennio 2022/2024 non avendo maturato capacità assunzionale

Considerato che:

- l'Ente ha necessita di effettuare assunzioni a tempo determinato visto che lo stesso ha rispettato per l'anno 2020, come da dati del consuntivo, l'obbligo di contenimento della spesa di personale , che risulta inferiore a quella del 2008;
- la capacità di spesa per lavoro flessibile , relativamente al 2021, è pari al 100% della spesa sostenuta nel 2020;
- la spesa del personale sostenuta dall'Ente nell'anno 2009 per assunzioni a tempo determinato è pari a 28.805.29 euro

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche effettuate e di quanto sopra evidenziato esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto .

Isernia 23/06/2022

Dott.ssa Clementina Gianfrancesco

F.to Digitalmente